



SENATO ACCADEMICO	11 luglio 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12 luglio 2018
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 1066/2018 Prot. n. 88795 - 17 luglio 2018
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Segreteria Organi centrali ed Elezioni</u>
ENTRATA IN VIGORE	18 luglio 2018

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI

Sommario

Articolo 1 - Rappresentanze.....	2
Articolo 2 - Collegi elettorali	2
Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo	2
Articolo 4 - Indizione delle votazioni.....	3
Articolo 5 - Elenchi elettorali	3
Articolo 6 - Candidature e liste	4
Articolo 7 - Sottoscrizione delle candidature.....	5
Articolo 8 - Pubblicazione delle candidature	5
Articolo 9 - Propaganda elettorale.....	6
Articolo 10 - Modalità di voto	6
Articolo 11 - Commissione elettorale	7
Articolo 12 - Seggi	7
Articolo 13 - Proclamazione degli eletti.....	7
Articolo 14 - Nomina e surrogazione	8
Articolo 15 - Termini in deroga	9

Articolo 1 - Rappresentanze

1. Gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale/specialistica, nonché gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Ateneo limitatamente alla elezione dei rappresentanti di cui alla successiva lettera a), eleggono con l'impegno a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto e senza rapporto al numero dei votanti:
 - a) i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio è composto da 31 membri, come previsto dall'art. 25, comma 3 dello Statuto;
 - b) i rappresentanti nel Consiglio di Corso di studio a cui sono iscritti, nella misura di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del "Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di studio";
 - c) i rappresentanti nel Consiglio delle Facoltà/Scuole, nella misura di cui all'art. 41, comma 4 lettera b) dello Statuto;
 - d) i rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nella misura di uno o più studenti per ogni Corso di studio o Consiglio unico di più Corsi di studio afferenti al relativo Dipartimento o coordinati dalla relativa Facoltà/Scuola.
2. Le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari si svolgono secondo le direttive del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2 - Collegi elettorali

1. I rappresentanti nel Consiglio degli Studenti sono eletti all'interno di un unico collegio elettorale comprendente tutti i Dipartimenti.
2. I rappresentanti nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Facoltà/Scuole sono eletti all'interno di collegi coincidenti, rispettivamente, con i Corsi di studio coordinati dal relativo Consiglio o Consiglio unico e con i Corsi di studio coordinati dalla relativa Facoltà/Scuola.
3. I rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono eletti all'interno di collegi coincidenti con i Corsi di studio oppure con i Consigli unici di più Corsi di studio, afferenti al relativo Dipartimento o coordinati dalla relativa Facoltà/Scuola.

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento.

2. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio sopra richiamati.
3. La regolare iscrizione si basa:
 - a) per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale/specialistica, nonché per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di dottorato di ricerca, sull'avvenuto pagamento della prima rata delle tasse per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni;
 - b) per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno dei Corsi di dottorato di ricerca, sulla ammissione al proseguimento degli studi da parte del Collegio di Dottorato, con riferimento all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
4. Nel caso in cui le elezioni vengano indette nei mesi di settembre e ottobre, ai fini della regolare iscrizione di cui al comma 3, si fa riferimento all'anno accademico che inizia il 1° novembre successivo.
5. Gli studenti iscritti a corsi singoli sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.

Articolo 4 - Indizione delle votazioni

1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con Decreto, pubblicato all'Albo di Ateneo e consultabile alla pagina web del Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni, almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.
2. Il Decreto indica il numero di rappresentanti che gli studenti regolarmente iscritti potranno eleggere nei rispettivi Consigli di Corso di studio, nonché il numero di rappresentanti che gli studenti potranno eleggere nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti- studenti.
3. Le elezioni si svolgono con modalità telematica.

Articolo 5 - Elenchi elettorali

1. Gli Uffici preposti trasmettono al Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni l'elenco degli studenti iscritti ai Corsi di studio previsti dall'art. 1, comma 1, distinto per ciascun Corso di studio, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale.

2. Gli elenchi elettorali degli studenti vengono pubblicati all'Albo di Ateneo e alla pagina web del Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni dal quinto giorno successivo alla data del Decreto di indizione delle votazioni.
3. Nella compilazione degli elenchi elettorali si tiene conto del fatto che l'elettorato passivo è escluso per gli studenti iscritti fuori corso da più di un anno.
4. Eventuali richieste di rettifica o reclami agli elenchi vanno presentati al Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di pubblicazione.
5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle richieste di rettifica e sui reclami presentati.

Articolo 6 - Candidature e liste

1. Il termine per la presentazione delle candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1, comma 1 è fissato per le ore dodici del ventesimo giorno precedente quello stabilito per le votazioni. La procedura di presentazione prevede diverse fasi, come sotto specificato, i cui termini sono determinati nel Decreto di indizione.
2. Le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti si svolgono con sistema proporzionale a liste concorrenti. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla ed eventualmente da un simbolo; a ciascuna lista può essere collegato un numero di candidati che varia da uno al numero massimo di rappresentanti da eleggere ai sensi dell'art. 25, comma 3 dello Statuto. La lista viene inserita nel sistema informatico da un presentatore, il quale inserisce anche l'elenco dei candidati; il presentatore può essere uno dei candidati stessi. Al termine della procedura di inserimento, i candidati devono confermare la propria candidatura a pena di esclusione; successivamente il presentatore chiude la lista e la rende sottoscrivibile. La lista deve essere sottoscritta dagli studenti titolari del diritto di voto in ragione di cinque sottoscrizioni per numero di candidati presenti nella lista stessa. Sono ammesse alla competizione anche liste unipersonali, con un solo candidato, denominate secondo il suo cognome e nome. Nel caso in cui non si raggiungano nei tempi stabiliti dal Decreto di indizione le sottoscrizioni necessarie, l'intera lista di candidati viene considerata nulla.
3. Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nella Commissioni paritetiche docenti-studenti non si svolgono con il sistema delle liste

concorrenti ma tra candidati. Le candidature vanno inserite nel sistema informatico dal singolo candidato, il quale può eventualmente indicare la sua appartenenza ad una associazione studentesca. Le singole candidature devono essere sottoscritte da almeno cinque studenti titolari del diritto di voto nel collegio per il quale il candidato si propone. Se il numero dei sottoscrittori è inferiore, la candidatura è nulla.

4. Non è possibile sanatoria decorsi i termini stabiliti dal Decreto di indizione.

Articolo 7 - Sottoscrizione delle candidature

1. Ogni studente può sottoscrivere una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come sottoscrittori né la propria né altre candidature per l'Organo per il quale si candidano.
2. Le sottoscrizioni possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti a norma dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
3. Il sottoscrittore delle candidature relative al Consiglio degli Studenti deve essere iscritto ad uno dei Corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1.
4. Il sottoscrittore delle candidature relative ad un Consiglio di Corso di studio o ad una Commissione paritetica docenti-studenti deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente; in caso di Consigli unici, deve essere iscritto ad un Corso di studio coordinato dal Consiglio unico stesso.
5. Il sottoscrittore delle candidature relative a un Consiglio di Facoltà/Scuola deve essere iscritto a un Corso di studio coordinato dalla Facoltà/Scuola corrispondente.

Articolo 8 - Pubblicazione delle candidature

1. Entro il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni le candidature vengono pubblicate con Decreto Rettorale all'Albo di Ateneo e alla pagina web del Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni.
2. Le candidature vengono pubblicate:
 - a) per il Consiglio degli Studenti raggruppate secondo le liste di appartenenza. I candidati collegati alla stessa lista vengono riportati in ordine alfabetico. Accanto a ogni lista è riportato il relativo simbolo, qualora sia stato presentato. Accanto a ogni candidato è riportato il Dipartimento di provenienza. L'ordine delle liste viene stabilito tramite sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale di Ateneo;

- b) per i Consigli di Corso di studio secondo l'ordine alfabetico per Dipartimento, per Consiglio di Corso di studio e infine per cognome e nome dei candidati;
- c) per i Consigli delle Facoltà/Scuole secondo l'ordine alfabetico, ovvero per cognome e nome dei candidati;
- d) per le Commissioni paritetiche docenti-studenti secondo l'ordine alfabetico per Consiglio di Corso di studio e poi per cognome e nome dei candidati.

Articolo 9 - Propaganda elettorale

1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.
2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale. Gli spazi e le aule messi a disposizione vengono pubblicati alla pagina web del Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni.
3. Nel giorno precedente e durante le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
4. Le segnalazioni concernenti violazioni del presente articolo vanno presentate alla Commissione elettorale di Ateneo la quale, verificato che esistono i presupposti per procedere, invia gli atti alla Commissione prevista dall'art. 60 dello Statuto. Non verranno prese in considerazione segnalazioni non debitamente documentate.

Articolo 10 - Modalità di voto

1. A ciascuno studente spetta:
 - a) per il Consiglio degli Studenti: un voto di lista, e due voti di preferenza a candidati associati alla lista votata; qualora l'elettore esprima una o più preferenze a candidati di una stessa lista, si intende attribuito anche un voto alla lista corrispondente; è vietato il voto disgiunto;
 - b) per i Consigli di Corso di studio, per i Consigli delle Facoltà/Scuole e per le Commissioni paritetiche docenti-studenti: un numero di preferenze pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere stabilito dal Decreto di indizione, eventualmente arrotondato per eccesso.

2. L'elettore, previa identificazione personale, riceve dal personale del seggio le credenziali con le quali accede al sistema nell'apposita postazione ed esprime il proprio voto sull'apposita scheda elettronica:
 - a) per il Consiglio degli Studenti: cliccando il simbolo della lista votata e/o cliccando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
 - b) per i Consigli di Corso di studio, per i Consigli delle Facoltà/Scuole e per le Commissioni paritetiche docenti-studenti: cliccando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.

Articolo 11 - Commissione elettorale

1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito regolamento.

Articolo 12 - Seggi

1. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni, è pubblicato all'Albo di Ateneo e alla pagina web del Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni il Decreto Rettorale di costituzione dei seggi con il quale viene indicata l'ubicazione degli stessi e individuato il personale, dipendente dell'Amministrazione universitaria, che si occuperà del riconoscimento degli studenti e che vigilerà sul regolare svolgimento delle votazioni.
2. Il Decreto di cui sopra individua anche i componenti supplenti.
3. Presso ogni seggio è affissa una copia del Decreto Rettorale di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. I giorni dedicati alle operazioni di voto e l'orario di apertura dei seggi vengono stabiliti con Decreto Rettorale.
5. Nell'anno in cui le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al presente regolamento coincidono con le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, le stesse possono svolgersi contemporaneamente e l'ubicazione dei seggi può essere la medesima per entrambi i procedimenti.

Articolo 13 - Proclamazione degli eletti

1. Il Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni riceve il materiale elettorale dai seggi, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo.
2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza e trasmette al Rettore i risultati delle votazioni per il Decreto di nomina.

3. Relativamente alle elezioni dei componenti del Consiglio degli Studenti:
- a) è eletto di diritto il candidato di ogni Dipartimento che ha riportato più preferenze individuali, a prescindere dalla lista di appartenenza;
 - b) i seggi vengono assegnati, proporzionalmente ai voti ottenuti, alle singole liste. Per il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista si utilizza il metodo dei più alti resti con quoziente semplice;
 - c) all'interno delle singole liste risultano eletti: gli eventuali candidati di cui alla lettera a) del presente comma collegati alla lista e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno del collegio unico di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, fino al raggiungimento del numero di eletti spettanti a ciascuna lista. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età;
 - d) qualora uno o più candidati eletti secondo la previsione di cui alla lettera a) del presente comma appartengano a liste che non avrebbero diritto, secondo il calcolo proporzionale di cui alla lettera b) del presente comma, a eleggere alcun rappresentante, o a eleggerne in misura inferiore, i seggi così assegnati vengono detratti da quelli assegnati per effetto dei maggiori resti alla lista o alle liste che hanno conseguito, nell'ordine, i resti più bassi.
4. Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, i seggi vengono assegnati ai candidati che abbiano riportato più voti di preferenza all'interno del proprio collegio. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.

Articolo 14 - Nomina e surrogazione

- 1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono nominati con Decreto Rettorale.
- 2. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Facoltà/Scuole restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina

dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. I rappresentanti eletti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti restano in carica un biennio solare, a partire dal 1 gennaio successivo alle elezioni studentesche.

3. Per il Consiglio degli studenti, i Consigli delle Facoltà/Scuole, i Consigli unici di Corso di studio e le Commissioni paritetiche docenti-studenti limitatamente alle rappresentanze nei Consigli unici di Corso di studio, non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea magistrale. Nel periodo intercorrente tra la data del conseguimento della laurea triennale e la data in cui perfeziona l'iscrizione alla laurea magistrale, lo studente non partecipa alle sedute degli Organi di cui risulti componente.
4. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti:
 - a) in Consiglio degli Studenti, gli subentra quale criterio generale il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni. Qualora nella medesima lista non vi fossero candidati non eletti, subentra il primo dei non eletti della lista che abbia riportato i maggiori resti. Qualora cessi dall'incarico, per qualsiasi causa, l'unico componente del Consiglio degli Studenti proveniente da un dato Dipartimento, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto e proveniente dallo stesso Dipartimento. Qualora nessuno dei non eletti della stessa lista provenga dal Dipartimento in questione, risulta eletto il primo per numero di preferenze individuali tra i non eletti provenienti da quel Dipartimento. Qualora in nessuna lista vi fossero candidati non eletti provenienti dal Dipartimento in questione, si applica il criterio generale sopra richiamato;
 - b) nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli delle Facoltà/Scuole e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti subentra il primo dei non eletti per numero di preferenze individuali all'interno del collegio. In riferimento alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, in assenza di studenti non eletti in caso di decadenza, nonché in assenza di rappresentanti eletti, si rinvia alla disciplina contenuta nel "Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli dei Corsi di studio" dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 15 - Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il Decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.